

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2013, n. 25

Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia e controgaranzia in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia e controgaranzia in materia di turismo**

1. Nelle more dell'attuazione degli articoli 45 e 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di garanzia e controgaranzia, è ripristinata la vigenza dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", con riferimento ai relativi procedimenti concessori di garanzia e controgaranzia, definiti e in corso di definizione alla data del 3 luglio 2013, sempreché definiti entro la data del 31 dicembre 2013, nei limiti della capienza del fondo di garanzia e controgaranzia.

2. Dopo la data del 31 dicembre 2013, l'operatività del fondo di garanzia e controgaranzia è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Art. 2**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia e controgaranzia in materia di turismo

Art. 2 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2013, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 380 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Teso, Cenci, Laroni, Franchetto, Possamai, Berlato Sella, Marchese, Fasoli, Pettenò, Toscani e Tesserin;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;

- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 ottobre 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 ottobre 2013, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 51 comma 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha disposto, a decorrere dal 3 luglio 2013, l'abrogazione, tra l'altro, dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" che disciplinava il funzionamento e l'amministrazione, per quel che qui interessa, del fondo regionale, gestito da Veneto Sviluppo s.p.a., che concedeva garanzia e controgaranzia ai finanziamenti agevolati accordati con il fondo di rotazione regionale per il settore turismo nell'interesse delle piccole e medie imprese turistiche.

Poiché la nuova legge regionale n. 11/2013 non prevede un fondo di garanzia regionale che succeda a quello previsto dall'abrogato articolo 101, per effetto dell'intervenuta abrogazione è sorta questione in ordine alle posizioni giuridiche pendenti: Veneto Sviluppo resterebbe garante solo per le garanzie e controgaranzie già concesse alla data del 3 luglio 2013 e non potrebbe più concederne di nuove con riferimento alle istanze anteriori al 3 luglio (cfr. DGR n. 1327 del 23 luglio 2013 - BURVET n. 69 del 13 agosto 2013).

Con la presente norma pertanto si intende, anche in omaggio al principio della certezza del diritto, definire l'operatività del fondo di garanzia per il periodo transitorio, prevedendo la reviviscenza - nelle more dell'attuazione da parte della Giunta regionale degli articoli 45 e 46 della legge regionale 11/2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 - della norma dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Giova ricordare che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, devono acquisire sul mercato i beni e i servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici".

Nel merito, la norma prevede l'applicazione dell'articolo 101 della legge regionale 33/2002 citata, relativamente ai procedimenti concessori di garanzia e controgaranzia definiti e a quelli in corso di definizione alla data del 3 luglio 2013, sempreché definiti entro il 31 dicembre 2013, nei limiti della capienza del fondo di garanzia e controgaranzia. È stato altresì previsto che, dopo la data del 31 dicembre 2013, l'operatività del fondo di garanzia e controgaranzia sia limitata alla gestione delle suddette posizioni da parte del soggetto che verrà individuato dalla Giunta regionale in conformità a quanto disposto all'articolo 45 comma 2 della legge regionale 11/2013 che prevede che la stessa affidi a mezzo gara la gestione del fondo di rotazione del turismo.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 3 ottobre 2013, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione del 1° ottobre 2013, ha licenziato, all'unanimità, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Erano presenti i rappresentanti dei Gruppi Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto e Futuro Popolare.";

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 45 e 46 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

"Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all' articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all'articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;

b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.".

"Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l'evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle imprese.

2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:

a) avere sede operativa nel Veneto;

b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.".

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo